

# Il congedo per cure

di Saverio Prota

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata. Si tratta di un vero e proprio congedo, e **non di un permesso per la cura degli invalidi**. Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'età.

Il congedo per le cure per gli invalidi, applicabile chiaramente anche al personale scolastico, è disciplinato dal Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011 che, all'art. 7, commi 1-3, stabilisce:

***"I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni"***.

La fruizione frazionata dei permessi sarà da intendere riferita a un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta (INTERPELLO N. 10/2013 Ministero del Lavoro).

Si precisa che tali assenze non possono essere fruiti ad ore, ma a giorni e sono sottoposte alla decurtazione economica ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/08.

Infatti, durante il congedo per le cure, il lavoratore

invalido ha diritto ad un trattamento calcolato secondo il regime economico delle **assenze per malattia**.

Per richiedere il congedo basta presentare una domanda al Dirigente scolastico, insieme alla richiesta del medico (di struttura pubblica o convenzionata con il SSN) dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e allegando alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

In sintesi, per ottenere il congedo per cura, il lavoratore invalido deve:

- 1) presentare domanda di congedo al proprio datore di lavoro (si riporta facsimile);
- 2) allegare alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- 3) allegare alla domanda la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Fatto questo, il Dirigente dovrà accordare il congedo senza chiedere nessun accertamento mediante visita di controllo.

Successivamente alla fruizione, è necessario produrre idonea giustificazione delle cure effettuate. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza potrà produrre anche

attestazione cumulativa.

Sul punto, gli organi competenti non si sono mai espressi circa le modalità con le quali debba avvenire la giustificazione, così come sulle tipologie di cure conformi alla previsione normativa. Si ritiene che sia sufficiente un'attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.

Quel che invece sembra chiaro è che, mentre per quanto riguarda la richiesta si fa chiaramente cenno alla struttura pubblica o convenzionata con il SSN, per l'effettuazione delle terapie non si pone alcun limite, per cui si ritiene che le stesse possano essere effettuate anche presso una struttura privata a pagamento.

Per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che tale congedo non rientra nel **periodo di comportamento**. Questo è un aspetto importante in quanto l'articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che, in caso di malattia, il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto "periodo di comportamento" individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. All'autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro.

Del resto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già affermato, nella Nota del 5 dicembre 2006, Prot. 25/1/0006893, che i congedi per cure non vanno computati nel periodo di comportamento.

### Il congedo per le cure termali

Appare utile precisare che, **per gli invalidi**, il congedo per cure è di natura diversa rispetto a quello per **cure termali** e, per questo, non vanno confusi.

Infatti, il congedo **straordinario retribuito** per cure termali **non esiste più** da quando l'art. 22, comma 25, della Legge 724/1994 aveva così disposto: "Il comma 42 dell'art. 3 della legge 24/12/1993, n°537 è sostituito dal seguente: salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, **sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali,**

**che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n°29/93 [oggi D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, **di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche**".

Pertanto, normalmente i lavoratori pubblici e privati non possono fruire di prestazioni termali al di fuori del periodo di ferie. Tuttavia, in presenza di particolari **patologie invalidanti** (individuate dal Decreto ministeriale n. 278/2000), il lavoratore può sottoporsi a cicli di **cure termali** per fini terapeutici o riabilitativi ricorrendo all'istituto dell'assenza dal lavoro per malattia, beneficiando così delle prerogative previste al riguardo (conservazione del posto di lavoro e trattamento economico). Al riguardo, il comma 3 dell'art.13 della Legge 638/1983 aveva comunque disposto che "per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le **prestazioni idrotermali** possono essere concesse, **fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente** per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, con l'indicazione del periodo, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS o dall' INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti". Va comunque precisato che tali assenze **rientrano nel periodo di comportamento** e che **non è possibile** richiedere il congedo per **cure termali preventive**, cioè finalizzate non a curare una patologia in atto, ma solo a prevenire l'insorgenza della stessa.

**Per ottenere il congedo per cure termali**, il lavoratore deve:

- 1) presentare domanda di congedo al proprio datore di lavoro;
- 2) allegare alla domanda la prescrizione del medico specialista che dichiara la presenza di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative;
- 3) presentare, alla conclusione delle cure, idonea attestazione dalla quale risulti che ha effettivamente espletato le cure termali (certificato rilasciato da strutture balneari, collinari o montane, ecc.).

**CONGEDO PER CURE (PER GLI INVALIDI)**

(art. 7 D.lgs. 119/2011)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

SEDE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ dipendente di ruolo in qualità di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ partita \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di fruire di un periodo di congedo per gg. \_\_\_\_ (massimo trenta giorni all'anno, anche in maniera frazionata) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per sottoporsi a cure.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a

**DICHIARA**

di essere mutilato/a o invalido/a civile, cui è stata riconosciuta una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%**.

A tal fine **allega** la seguente documentazione:

dichiarazione che il certificato attestante la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 50% è già in possesso di questa Amministrazione;

**oppure**

certificato attestante la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 50%;

certificato del medico convenzionato con il SSN attestante la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Il/La sottoscritto/a **si impegna** a presentare, al rientro in servizio, la certificazione rilasciata dalla struttura dove sono state effettuate le cure richieste.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che:

è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Distinti saluti

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il/La dipendente \_\_\_\_\_ (\*)

**(\*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido, il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00).**

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

(articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto.

Il titolare del trattamento dei dati è la scuola \_\_\_\_\_; il/la responsabile del Trattamento è il/la \_\_\_\_\_.

I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa.

*L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.*

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per presa visione, il/la dichiarante, \_\_\_\_\_

Visto Il Dirigente scolastico \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

**ASSENZA PER CURE TERMALI**

(art. 16 L. 412/91; art. 13, comma 6, L. 638/83; art. 22 L. 724/94)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

SEDE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ dipendente di ruolo in qualità di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ n° partita \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di assentarsi dal lavoro per gg. \_\_\_\_ (massimo quindici giorni all'anno, anche consecutivi) a partire dal \_\_\_\_\_, per sottoporsi a cure elioterapiche climatiche, psammoterapiche. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a

**DICHIARA**

di essere

- A) invalido/a per causa di guerra  
 B) invalido/a di servizio e del lavoro  
 C) cieco/a, sordomuto/a  
 D) invalido/a civile con invalidità superiori ai due terzi  
 E) di non rientrare nelle categorie di cui sopra

A tal fine **allega** la seguente documentazione:

- (solo per le categorie da A a D) certificazione comprovante lo stato dichiarato o dichiarazione che questa sia già in possesso dell'Ufficio in indirizzo;  
 certificato medico di prescrizione delle cure, **obbligatoriamente redatto da uno specialista**, che contenga le seguenti indicazioni:  
 esistenza di un'affezione o stato patologico che rende il dipendente temporaneamente inidoneo al servizio;  
 necessità, quale fattore determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, di un trattamento termale per la sua risoluzione;  
 che le cure, per essere efficaci, devono essere effettuate con tempestività e non possono essere differite;  
 che la patologia per la quale è prescritto il trattamento termale rientra tra quelle individuate dal Decreto Ministeriale n. 278/2000.

*Il/La sottoscritto/a è consapevole che:*

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);  
 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

**SI IMPEGNA**

a presentare, al rientro in servizio, idonea certificazione rilasciata dalla struttura dove si sono effettuate le cure richieste.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il/La dipendente \_\_\_\_\_ (\*)

**(\*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido, il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00).**

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
 (articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto.

Il titolare del trattamento dei dati è la scuola \_\_\_\_\_; il/la responsabile del Trattamento è il/la \_\_\_\_\_.

I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa.

*L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.*

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per presa visione, il/la dichiarante, \_\_\_\_\_

Visto Il Dirigente scolastico \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_